

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Campodarsego, 5 luglio 2022

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 12 /2022

OGGETTO: LE NOVITA' DEL COSIDDETTO DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. "Decreto Semplificazioni", nell'ambito del quale sono contenute le seguenti novità:

DIFFERIMENTO PRESENTAZIONE LIPE / MOD. INTRA - Art. 3, commi 1, 2 e 3

È disposto il differimento di alcune scadenze fiscali. In particolare:

- con la modifica dell'art. 21-bis, comma 1, DL n. 78/2010 è differito **dal 16.9 al 30.9** il termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al **secondo trimestre**. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;
- è fissato **entro il mese successivo al periodo di riferimento** il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (mod. Intra):
 - delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
 - delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.

È pertanto abrogato l'art. 3, comma 1, DM 5.10.2010 che fissa(va) il termine entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Considerato che la predetta novità è in vigore dal 22.6.2022, i nuovi termini sono applicabili già dai mod. Intra relativi al mese di maggio che potranno quindi essere presentati entro il 30.6.2022.

LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - Art. 3, commi 4 e 5

Relativamente all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche l'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l'altro, che:

- se l'**importo dovuto** per il **primo trimestre è non superiore a € 250**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l'**importo dovuto** per le fatture elettroniche emesse nei **primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250**, il pagamento dell'imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta riferita al terzo trimestre (30.11).

Ora, per le fatture elettroniche emesse **a decorrere dall'1.1.2023**, la predetta soglia di € 250 è **innalzata a € 5.000**.

ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO - Art. 7

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, alternativamente, che:

- il contratto sia stipulato con l'assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. "contratti assistiti");
- la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un'apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all'Accordo Territoriale vigente (c.d. "contratti non assistiti").

Ora il Legislatore precisa che la citata attestazione (richiamata dagli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, DM 16.1.2017) può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

ESTENSIONE TERMINI APPROVAZIONE MODELLI DI DICHIARAZIONE - Art. 11

L'art. 1, comma 1, DPR n. 322/98 stabilisce che:

- **entro il 31.1** devono essere approvati i modelli delle dichiarazioni dei redditi / IRAP relative all'anno precedente nonché, in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta al 31.12 dell'anno precedente a quello di approvazione;
- **entro il 15.1** deve essere approvato il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta dell'anno in cui il modello deve essere utilizzato.

L'art. 2, comma 3-bis del citato DPR n. 322/98 prevede inoltre che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica degli stessi sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate **entro il 15.2**.

Ora il Decreto in esame uniforma le scadenze sopra evidenziate, **differendole al 28.2** (29.2 per gli anni bisestili).

TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO - Art. 14

Per effetto della modifica degli artt. 13, commi 1 e 4 e 19, comma 1, DPR n. 131/86, è differito da 20 a 30 giorni il termine:

- per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;
- per la "denuncia", a carico delle parti contraenti / relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, dell'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, dell'esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della condizione / verificarsi degli eventi che danno luogo ad un'ulteriore liquidazione dell'imposta di registro.

PAGAMENTO TELEMATICO IMPOSTA DI BOLLO - Art. 15

Con l'introduzione del nuovo comma 596-bis all'art. 1, Legge n. 147/2013 è prevista la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di estendere, con un apposito Provvedimento, le modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72.

MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA / VERSO L'ESTERO - Art. 16

Per effetto della riscrittura dell'art. 1, comma 1, DL n. 167/90 è ora **ridotto da € 15.000 a € 5.000** l'importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l'estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali.

Peraltro non è più richiesta l'individuazione delle operazioni "frazionate".

NB: La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle **operazioni effettuate nel 2021**.

DELIBERA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Art. 20

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF stabiliti dall'art. 1, comma 2, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), **i Comuni hanno la possibilità di deliberare la misura dell'addizionale comunale IRPEF entro il 31.7.2022** (anziché entro il termine del 31.3 fissato dal comma 7 del citato art. 1).

Nei Comuni per i quali:

- nel 2021 risultano vigenti **aliquote dell'addizionale differenziate per scaglioni di reddito**;

e

- **non viene adottata** la predetta delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni **entro il 31.7** oppure la stessa **non viene trasmessa al MEF entro il 20.12** per la pubblicazione sul sito Internet dello stesso ai sensi dell'art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011; l'addizionale comunale IRPEF per il 2022 si applica **sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nel 2021**, con eliminazione dell'ultima.

REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO - Art. 35, commi 1 e 2

È disposta la proroga dei termini di registrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA).

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

predetti provvedimenti, ma soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali, è differito:

- al 30.6.2023 il termine in scadenza nel periodo 22.6 - 31.12.2022;
- al 31.12.2023 il termine in scadenza nel periodo 1.1 - 30.6.2023;

per la registrazione nel RNA nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.

NB: Alla proroga in esame è collegato il **differimento al 30.11.2022** dell'invio da parte del contribuente della **dichiarazione attestante** che l'importo complessivo degli **aiuti COVID-19** fruiti non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12, come disposto dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22.6.2022.

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021 - Art. 35, comma 4

Per effetto della modifica del comma 769 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.

ULTERIORI NOVITA' AL DI FUORI DEL DL SEMPLIFICAZIONI

DAL 30.06.2022 LE SANZIONI PER COMMERCianti, ARTIGIANI E PROFESSIONISTI CHE NON ACCETTANO I PAGAMENTI CON CARTE

A partire dal 30 giugno 2022, commercianti, artigiani e professionisti non potranno più rifiutare i pagamenti tramite carte di debito, di credito o prepagate, **pena sanzione pecuniaria pari a 30 euro, aumentati del 4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Dalla lettera della norma (l'articolo 15, comma 4-bis del DL 179/2012, come modificato dalla conversione in legge del DL 36/2022) emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal **rifiutare la richiesta del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento**. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun rischio di sanzione è ipotizzabile, quando fin dall'inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).

Nella conversione in legge del DL 36/2022 è stato precisato che commercianti, artigiani e professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente non solo ad una carta di debito o di credito, **ma anche a carte prepagate**.

Peraltro, si rammenta che i soggetti sopra citati avrebbero dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento dal 1 gennaio 2014.

Sono ancora attese indicazioni ufficiali su come, in concreto, possa essere effettuata la denuncia della violazione in questione. E' certo che per tale violazione è espressamente esclusa l'applicazione della cosiddetta oblazione amministrativa e che all'accertamento della violazione siano chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, mentre l'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alla violazione è il Prefetto della Provincia nella quale è stata commessa la violazione.

PER IL BONUS INVESTIMENTI, DICITURA ANCHE NEI DDT

La dicitura richiesta in fattura per il bonus investimenti va inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella sua risposta all'interpello n. 270/2022.

Nello specifico, l'art. 1, comma 1062 della L. 178/2020 stabilisce, tra l'altro, che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere **l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della L. 27 dicembre 2020 n. 178**.

Nella risposta all'interpello n. 270/2022, l'Agenzia delle Entrate rileva che la medesima funzione delle fatture è assolta dai documenti che certificano la consegna del bene, quali il **documento di trasporto**: per essi pertanto vige l'obbligo dell'espresso riferimento di cui sopra. Diversamente nella citata risposta non è stato esteso tale obbligo al **verbale di collaudo o di interconnessione**, con il presupposto che tale documento riguardi univocamente i beni oggetto dell'investimento ed essendo tale documento, per le caratteristiche che lo contraddistinguono, non attribuibile a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento.

Pare utile rilevare che, prima della risposta in esame, non risultano specifici chiarimenti in relazione alla necessità della dicitura di cui sopra su ulteriori documenti rispetto alla fattura, alla quale soltanto avevano

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

fatto espresso riferimento le risposte agli interpelli 438 e 439 del 2020. E nemmeno la circolare n. 9/2021 aveva esteso il novero dei documenti su cui riportare la corretta dicitura, pur affrontando espressamente la questione.

E' importante sottolineare come appaia **ammessa la regolarizzazione** della mancanza nei documenti di trasporto dell'espresso riferimento alle norme di cui sopra, prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, ad esempio apponendo con scritta indelebile il riferimento normativo alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della L. 27 dicembre 2020 n. 178, come consentito per la fattura.

ULTIME NOVITÀ FISCALI IN MATERIA DI FISCALITÀ ESTERA

LA BOLLETTA DOGANALE DIVENTA ELETTRONICA: L'IVA SI DETRAE CON LA "COPIA DI CORTESIA"

Dal 9 giugno sono operative le nuove dichiarazioni d'importazione, con i nuovi tracciati da H1 ad H5 pronti per modificare tutte le modalità di presentazione e archiviazione delle bolle doganali. La conseguenza di questo nuovo sistema, sul piano pratico, è la sostanziale eliminazione della carta, tanto da rendere le imprese inizialmente dubbiose sulle corrette modalità da adottare per contabilizzare documenti che non ci sono più. A questa domanda, però, ha risposto l'amministrazione che, con una nota di concerto tra Dogane ed Entrate (DD n. 234367/22), **ha fornito alle imprese un modello di cortesia da scaricare dal sito per accedere, su tutte, alla detrazione dell'imposta. Sul tema, la modalità di autorizzazione è stata definita con una nota informativa agli operatori dall'agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) del 7 giugno che per gli importatori ha reso operativa la procedura dal 22 giugno scorso.**

Il provvedimento di prassi ricognitiva più importante al momento adottato è però la circolare 22/D/22, che affiancandosi alle pagine web già dedicate da tempo all'argomento ha consentito ad Adm di passare in rassegna tutte le principali novità del modello.

I PASSAGGI
PER
OTTENERE
IL
PROSPETTO

- 1) Autorizzazione.** Il rappresentante legale della società o un suo delegato devono ottenere l'autorizzazione al servizio di consultazione sul Portale unico dogane e monopoli (Pudm) mediante il Modello autorizzativo unico (Mau). Il Mau è uno standard che definisce in modo unitario tutte le autorizzazioni ai servizi online.
- 2) Processo di rilascio.** L'ottenimento dell'autorizzazione avviene accedendo nell'apposita area riservata del sito di Adm (www.adm.gov.it). L'accesso nell'area riservata è possibile in modo alternativo tramite: **Std**, servizio telematico doganale; **Cns**, carta nazionale dei servizi; **Spid**, sistema pubblico di identità digitale; **Cie**, carta d'identità elettronica.
- 3) Gestione dell'autorizzazione** Dopo l'accesso all'area riservata bisogna entrare nell'area «Mio profilo» in cui è possibile accedere ad una procedura per nominare un gestore per le autorizzazioni ai servizi (operazione preliminare necessaria); – richiedere autorizzazioni – delegare a un terzo le autorizzazioni richieste.
- 4) Consultazione del prospetto sintetico.** L'importatore dovrà in particolare ottenere l'autorizzazione *dlr_fe_dog_lettore*. Questa autorizzazione non è necessaria per chi è già in possesso dell'autorizzazione *dlr_consulta_dich_fe* di cui alla circolare 18/D/2021.
- 5) Gestione della detrazione Iva.** Il prospetto contiene le informazioni essenziali dell'operazione di importazione realizzata tra cui il Mrn (master reference number) che identifica in modo univoco la dichiarazione; l'elenco delle fatture abbinate; il totale dell'Iva relativa. I passi che deve compiere l'importatore per la consultazione del prospetto sintetico della dichiarazione. Il prospetto (documento di cortesia) è necessario per operare la detrazione Iva annotandone il contenuto nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del Dpr 633/72.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

SERVIZI IN DEROGA SOTTO LA SOGLIA DI € 5.000,00 DELLA TRASMISSIONE ALLO SDI

A pochi giorni dalla partenza del "nuovo" esterometro, il Dl semplificazioni porta in dote un'ulteriore ipotesi di esonero dall'obbligo comunicativo. **Riguarda gli acquisti di beni e servizi d'importo non superiore a 5 mila euro e irrilevanti ai fini Iva in Italia per carenza del presupposto di territorialità** (la norma richiama gli articoli da 7 a 7-octies, Dpr 633/1972, ancorché solo alcune di tali disposizioni siano pertinenti). In aggiunta alle operazioni documentate da bollette doganali (sia per le esportazioni sia per le importazioni) e a quelle per le quali è stata emessa/ricevuta fattura elettronica utilizzando il Sistema d'Interscambio (comprese le e-fatture relative agli scambi con San Marino veicolate dallo SdI), sono infatti esclusi anche gli acquisti extraterritoriali «di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione». Nulla cambia, invece, **per gli acquisti di beni/servizi eseguiti all'estero d'importo superiore a 5 mila euro. Sebbene siano operazioni rilevanti ai soli fini reddituali e della contabilità generale, andranno regolarmente comunicate seguendo la nuova tempistica.** In base all'articolo 1, comma 3-bis del Dlgs 127/2015, per le operazioni effettuate (in senso Iva) dal 1° luglio, la comunicazione telematica va eseguita entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi per quanto concerne le operazioni attive. Per gli acquisti, invece, la trasmissione telematica è effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento (fornitore Ue) o d'effettuazione dell'operazione (fornitore extraUe). Per gli acquisti extraterritoriali ancora soggetti a comunicazione, si utilizzano i codici tipo documento TD17 (servizi) e TD19 (beni), indicando sempre N2.2 come codice natura (così le Entrate allo speciale Telefisco), ancorché fisiologicamente più idoneo sarebbe l'N2.1, il quale è stato tuttavia considerato (dalla guida delle Entrate all'e-fattura e all'esterometro e in linea con le specifiche tecniche) come destinato alle operazioni extraterritoriali attive (quelle da fatturare ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, Dpr 633/1972).

E-FATTURA PER LE CESSIONI DI BENI DI SAN MARINO: OBBLIGO DAL 1° LUGLIO 2022.

Dal 1° luglio sarà operativo il trattato tra l'Italia e San Marino che introduce la fattura elettronica nell'interscambio di beni tra i due Paesi. Perciò, le fatture cartacee potranno essere emesse solo da chi è escluso per legge dall'emissione delle e-fatture: è questo il caso di contribuenti forfettari, che però – sempre dal 1° luglio – potranno continuare a fare fatture cartacee (anche per cessioni di beni verso San Marino) solo a patto di aver percepito nel 2021 ricavi o compensi non superiori a 25mila euro. Per le prestazioni di servizi verso San Marino, invece, resta opzionale la e-fattura con l'utilizzo del numero di identificazione dell'operatore sammarinese e il codice destinatario dell'Ufficio tributario di San Marino - 2R4GTO8. Il Dm 21 giugno 2021, all'articolo 20, prevede infatti che gli operatori stabiliti in Italia, per le prestazioni rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, possono emettere la fattura di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera b), del Dpr 633/1972, in formato elettronico tramite lo Sdi, il quale la trasmette all'Ufficio tributario per il successivo inoltro al committente. **Questa opportunità, però, è limitata alle operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale.** Inoltre – sempre dal 1° luglio – è previsto che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere sia effettuata, in via obbligatoria, avvalendosi dello Sdi (il cosiddetto nuovo esterometro). Perciò, anche per tutte le altre operazioni che sono realizzate in favore di operatori e privati sammarinesi sarà necessario emettere la fattura elettronica indicando nel codice destinatario la sequenza di sette caratteri "XXXXXXX" e specificando nel campo partita Iva del «Cessionario/Committente» il codice «OO9999999999» (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9); qualora, invece, il cliente sia un privato consumatore, può essere compilato con il codice numerico «0000000» (contenente sette zeri).

In sostanza, le **operazioni nei confronti di soggetti passivi residenti a San Marino** possono essere divise in due macrocategorie:

- 1) la prima riguarda le cessioni di beni realmente trasferiti a San Marino (per le quali dal 1° luglio la e-fattura è obbligatoria) e le prestazioni di servizi fuori campo Iva (e-fattura opzionale). Da notare che in entrambi questi casi la fattura elettronica arriva all'operatore sammarinese, in quanto sul documento è indicato il numero identificativo dell'operatore e il codice dell'Ufficio tributario;
- 2) la seconda categoria raccoglie tutte le altre operazioni quali, ad esempio, le cessioni senza trasferimento dei beni a San Marino, oppure le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva in Italia. In questi casi la e-fattura può essere emessa e inviata allo Sdi – anzi: deve esserlo ai fini del nuovo esterometro – ma occorre anche trasmettere al cliente sammarinese una fattura di cortesia, dato che questo tipo di fattura elettronica non gli arriva (nulla vieta che questa copia sia inviata, oltre che per posta, mediante una mail o altro sistema elettronico ed in qualsiasi formato, ad esempio pdf o jpg).

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Quanto agli acquisti presso operatori sammarinesi, **l'operatore italiano potrà ricevere fattura elettronica nel proprio cassetto fiscale solo per i beni trasferiti da San Marino in Italia.**

Questa e-fattura evita di dover predisporre un documento elettronico per segnalare l'operazione transfrontaliera avvenuta. Tuttavia, potrebbe verificarsi anche l'ipotesi in cui l'acquirente italiano riceva ancora una fattura cartacea, dato che a San Marino gli operatori con ricavi inferiori a 100mila euro non sono obbligati ad emettere fattura elettronica: in questo caso va predisposto il documento elettronico da inviare allo Sdi per segnalare l'operazione transfrontaliera.

Infine, **in caso di servizi resi da operatori sammarinesi** è sempre obbligatoria da parte dei committenti italiani l'emissione dell'autofattura e la sua doppia registrazione in quanto il Dm 21 giugno 2021 non prevede che gli operatori sammarinesi possano emettere e-fatture per prestazioni di servizi; perciò in questa ipotesi deve essere predisposto il documento elettronico da inviare allo Sdi per comunicare l'operazione transfrontaliera.

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL